



COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 51 DEL 11/11/2016

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA ALL'INIBIZIONE DELL'USO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE MUSICALE E DI QUALSIASI ALTRA EMISSIONE SONORA NON RICOMPRESA TRA QUELLE PREVISTE NELLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA PRESENTATA PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DELLA CAFFETTERIA "DA MICHAELA E LUCONE di ANASTASIO MICHELINA, VIA PINEROLO 13 10060 - CANDIOLO"

IL SINDACO

PRESO ATTO dei numerosi e reiterati esposti pervenuti a questo Ente da parte di cittadini che segnalavano il disturbo provocato da impianti di diffusione musicale presenti nei locali di somministrazione della *CAFFETTERIA DA MICHAELA E LUCONE di ANASTASIO MICHELINA, VIA PINEROLO 13 10060 - CANDIOLO*;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Urbana è stato richiesto all'Ufficio tecnico Comunale un sopralluogo per verificare l'idoneità degli ambienti alla diffusione sonora. L'esito di tale ispezione avvenuta in data 03/06/16 evidenzia che *".. i locali sono costruiti con semplice muratura intonacata, intervallati da vetrine ed aperture.. - ..non si rileva la presenza di alcun accorgimento finalizzato al contenimento delle emissioni sonore e che l'immobile ricade in una zona di classe III ove i limiti di emissione sonora sono pari a 60 db diurna e 50 db notturna"*.

DATO ATTO CHE Su parere dello stesso settore tecnico comunale si è provveduto a richiedere all'Arpa una valutazione in merito e la misurazione dell'intensità del suono prodotto nella circostanza.

RICHIAMATO la nota del 10/10/16 prot. 85005 trasmessa dall'Arpa Piemonte in cui la stessa evidenziava che ai sensi della LR 52/00 e DGR 9/11616 del 20/02/2004 per impiegare tale tipologia di sorgente acustica è necessaria una documentazione tecnica previsionale di impatto acustico e che in assenza di quest'ultima si ritiene necessario emettere un provvedimento volto ad inibire l'uso di impianti di diffusione musicale presenti nel pubblico esercizio.

RILEVATO che agli del settore attività produttive di questo Ente si riscontra un'unica relazione asseverata redatta in data 05 luglio 2014 dall'Arch. Pierro Camilla e che la stessa individua quali

esclusive sorgenti di rumore presenti nei locali, **gli impianti frigoriferi e la lavastoviglie non includendo gli** impianti di diffusione musicale, segnalando che per eventuali modifiche o integrazioni significative allo stato di fatto, l'attività deve essere sottoposta a nuova valutazione di impatto acustico.

DATO ATTO che in data 18/10/16 veniva notificata alla *CAFFETTERIA DA MICHAELA E LUCONE di ANASTASIO MICHELINA, VIA PINEROLO 13 10060 - CANDIOLO* la **richiesta di** voler fornire **entro 10 giorni** memorie e/o osservazioni, o altro carteggio tecnico che attesti l'idoneità del locale all'uso degli impianti di diffusione musicale nonché il contestuale avvio del procedimento finalizzato all'inibizione dell'uso degli impianti di diffusione musicale, in attesa che venga prodotta la necessaria documentazione asseverata sull'impatto acustico;

RILEVATO CHE alla data odierna, seppur trascorso il periodo sopra indicato, nessuno dei documenti richiesti risulta pervenuto a questo Ente;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

Per i motivi specificati in premessa

ORDINA

alla Sig.ra ANASTASIO MICHELINA, titolare della CAFFETTERIA DA MICHAELA E LUCONE di ANASTASIO MICHELINA, VIA PINEROLO 13 10060 - CANDIOLO l'inibizione immediata dell'uso degli impianti di diffusione musicale e di qualsiasi altra emissione sonora non ricompresa tra quelle evidenziate nella relazione tecnica stilata dall'Arch. Pierro Camilla in premessa citata, sino a quando non venga prodotta la regolare documentazione asseverata sull'impatto acustico e sull'idoneità del locale per l'uso degli impianti di diffusione sonora e musicale.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine la puntuale verifica circa l'adempimento delle disposizioni riportate nel presente provvedimento.

AVVERTE

1. che responsabile del procedimento è il Commissario Pavia Bruno in forza presso l'ufficio di Polizia Locale sito in Via Foscolo 4, Candiolo;
2. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
3. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
4. che in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate sul presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a seconda del caso, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, nei confronti degli inottemperanti, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Si notifici.

- Alla *Sig.ra ANASTASIO MICHELINA, titolare della CAFFETTERIA DA MICHAELA E LUCONE di ANASTASIO MICHELINA, VIA PINEROLO 13 10060 - CANDIOLO*

Si comunichi preventivamente

- alla Prefettura di Torino

Si comunichi

- al Corpo di Polizia Locale;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Moncalieri
- Al Comando Stazione Carabinieri di Vinovo
- all'Arpa Piemonte
- all'Asl To05 di Nichelino

AVVERTE ALTRESI'

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

ovvero, in alternativa

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla residenza Municipale, lì 11/11/2016

Il Sindaco
BOCCARDO Stefano